**La presente scheda operativa in considerazione del fatto che** la sentenza 9795 di settembre 2021 del TAR LAZIO, annullando il DM 182/2020, ha rimesso in discussione tutto il lavoro che era stato organizzato e strutturato lo scorso anno per l’adozione dei nuovi modelli di PEI, in ossequio alle Linee Guida che erano state emanate ed ai modelli allegati.

Ritenendo che potrebbe essere utile avere a disposizione una sorta di FAQ sulle cose da fare e su come farle, è stata predisposta la sottostante scheda per semplificare la ricerca delle informazioni. Nell’elaborarla si è fatto riferimento esclusivamente alla Legge n. 104/92 come integrata e modificata dal D.lgs 66/2017 e dal successivo [D.lgs 96/2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2017%3B66~art16), in quanto vigenti e non messi in discussione in alcun modo dalla recente SENTENZA DEL TAR.

FAQ

# CHI ELABORA IL PEI?

È elaborato e approvato **dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10 del dlgs 66/2017 come modificato dal dlgs 96/2019, ossia dal GLO**

# DI COSA BISOGNA TENERE CONTO NELL’ELABORARE IL PEI?

* **dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;**

# del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

**QUALI SONO I CONTENUTI DEL PEI?**

# obiettivi educativi e didattici;

* **strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie ( *concorre l’intera comunità scolastica*);**

# modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe;

* **modalità di verifica e criteri di valutazione;**

# interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici;

* **valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;**

# interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico;

* **proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 del dlgs 66/2017 *( assistenza, trasporto, accessibilità)***
* **modalità di coordinamento degli interventi previsti e loro interazione con il Progetto individuale ( *redatto dall’ENTE LOCALE su richiesta delle famiglie*).**

**Nel PEI, inoltre, relativamente alla secondaria di 2° grado, sono definiti gli** strumenti per l'effettivo svolgimento **dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Va assicurata, infatti,** la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

# QUANDO VA REDATTO IL PEI?

**In via provvisoria**: entro giugno

**In via definitiva**, di norma, non oltre il mese di ottobre. È chiaro che il termine è ordinatorio ma il consiglio è di non andare oltre il primo bimestre.

# IN QUALE ORDINE DI SCUOLA SI REDIGE?

A partire dalla scuola dell'infanzia, in presenza di bambini/e certificati/e ai sensi della Legge 104/92;

va aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Va ovviamente redatto nel passaggio tra i gradi di istruzione.

Nel suddetto passaggio deve essere assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le **istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;**

# QUANDO VA VERIFICATO?

Periodicamente secondo quanto stabilito all’interno dello stesso PEI *( si suggerisce di seguire lo stesso criterio della classe ossia bimestralmente la verifica e la valutazione quadrimestrale)* al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

# QUALE MODELLO UTILIZZARE?

Quello precedente al modello introdotto dal DM 182/2020, nonostante il limite di struttura. Non è infatti pensato in conformità con quanto previsto nell’ICF, tuttavia nessuno vieta di aggiungere qualche casella per aggiungere elementi contenuti nel D.lgs 66/2017. Il veto riconducibile alla Sentenza del TAR è rivolto esclusivamente al modello trasmesso con DM 182/2020 non ad altri modelli precedenti comunque esistenti ed utilizzati nelle scuole di ogni ordine e grado.

# QUALI GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE SONO DA COSTITUIRE A SCUOLA?

Essenzialmente due: GLI e GLO

# GLI - Gruppo di lavoro per l'inclusione

È istituito presso ciascuna istituzione scolastica.

È composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

È nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Nella definizione ed attuazione del Piano di Inclusione il GLI si avvale della

consulenza e del supporto degli studenti e dei genitori. Può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.

Alle riunioni partecipa un rappresentante dell’Ente Locale competente per la definizione dei servizi di assistenza alla comunicazione, all’autonomia, trasporto…

# GLO – Gruppo di lavoro operativo È composto da:

* team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe;
* genitori del disabile o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
* figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con il disabile e con la classe;
* Unità di valutazione multidisciplinare.

# Al GLO compete:

- La definizione del PEI, la verifica del processo di inclusione, la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno tenendo conto di quanto indicato nel profilo di funzionamento.

Nella scuola secondaria di 2° grado è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

# COME PROCEDERE PER COSTITUIRE I GRUPPI?

Decreto del Dirigente scolastico di costituzione del GLI .

La norma non si esprime in termini di durata pertanto si può benissimo a parere della scrivente dare continuità almeno triennale al lavoro del GLI facendolo coincidere con la triennalità del PTOF e con il Piano Inclusione che va inserito all’interno dello stesso e pertanto ne segue le sorti con possibilità di aggiornamento annuo previa verifica ( esattamente come il PTOF).

Rimane inteso che qualora qualcuno dei soggetti venisse meno per trasferimento o altro, occorre sostituirlo.

# DI QUANTI SOGGETTI SI COMPONE IL GLI?

La norma non specifica la quantità ma la qualità dei soggetti, pertanto ciascuna istituzione scolastica può stabilire al suo interno i criteri di composizione del GLI. Solo a titolo esemplificativo: Referente del sostegno, responsabili di plesso o funzioni strumentali, oppure curriculari rappresentanti le diverse discipline, oppure docenti rappresentanti il biennio alla secondaria e altri rappresentanti il triennio…..

Stesso criterio vale per la scelta dei genitori, ad esempio un genitore per ciascun ordine di scuola nel caso dei comprensivi oppure biennio e triennio alla secondaria di 2° grado, …..

Le altre figure aventi diritto sono espressamente indicate

# OCCORRE EMANARE UN DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GLO PER CIASCUN ALUNNO DISABILE?

Il GLO varia da alunno ad alunno non nella composizione ma rispetto ai nominativi dei soggetti aventi diritto/dovere a partecipare.

Il decreto di istituzione dei GLO, pertanto, potrebbe essere anche unico, emanato ad inizio di anno con l’indicazione delle classi dove sono inseriti alunni disabili specificando che tutti i docenti del consiglio di classe/team sono componenti del GLO e indicando la qualità degli altri componenti come riportata dalla normativa ( vedi sopra).

I nomi dei singoli partecipanti saranno poi indicati in indirizzo nella convocazione del GLO per gli adempimenti di sua competenza. ***( Ovviamente ciascuno potrà, se vuole anche fare tanti decreti di costituzione quanti sono i GLO ma si ritiene non sia necessario)***